ALLEGATO Q

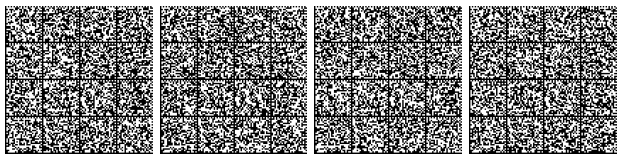

Allegato n. 16 – Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di riassicurazione e dell'impresa assicurativa che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Regolamento

RISERVE TECNICHE VITA E DANNI

Il presente allegato si applica alle imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, nonché alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione.

1. Determinazione delle riserve tecniche da parte dell'impresa

1. L'impresa determina le riserve tecniche, in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti, eseguendo valutazioni autonome al fine di effettuare eventuali integrazioni per garantirne la congruità, in conformità alle disposizioni del presente allegato.

2. Nei contratti di riassicurazione è prevista la possibilità per l'impresa di acquisire dalle imprese cedenti tutti i dati e le informazioni necessarie per poter effettuare le proprie valutazioni di congruità sulle riserve tecniche.

2. Procedure e rilevazione dei dati

1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.

2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, l'impresa dispone di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.

3. L'impresa dispone di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve tecniche.

Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami vita

Principi tecnici

3. Principi generali

1. L'impresa che esercita la riassicurazione nei rami vita costituisce riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui al paragrafo 8 e le riserve per spese future di cui

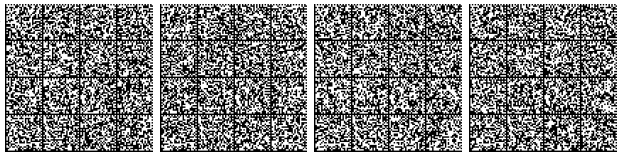

al paragrafo 9, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future, sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati con le imprese cedenti.

2. Nell'ambito delle riserve tecniche di cui al punto 1, l'impresa costituisce la riserva per somme da pagare in misura pari alle somme di loro competenza che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.

3. L'impresa costituisce le riserve tecniche al lordo delle cessioni in retrocessione.

4. Non è consentita all'impresa la costituzione di riserve tecniche negative.

4. Metodi di valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa di riassicurazione valuta la congruità delle riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite in ciascun contratto di riassicurazione, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui tutte le prestazioni garantite, ivi compresi eventuali valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere.

2. L'impresa valuta le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto di riassicurazione.

3. L'impresa può adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al punto-1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.

4. L'impresa può adottare, per la valutazione di congruità della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.

5. Il metodo adottato dall'impresa non cambia nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale.

6. Il metodo di valutazione scelto è prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività rappresentative delle riserve.

5. Basi tecniche per la valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa individua le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve adottando ipotesi considerate maggiormente probabili e prevedendo un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.

2. L'IVASS può imporre all'impresa l'integrazione delle riserve, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento, derivanti da uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche non finanziarie utilizzate per il calcolo delle riserve rispetto ai risultati dell'esperienza diretta o da altri elementi di giudizio.

6. Basi finanziarie per la valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa, nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti di riassicurazione, applica un tasso di interesse determinato in base a criteri prudenziali. Tale tasso non può comunque superare il valore del corrispondente tasso di interesse utilizzato nella determinazione delle riserve tecniche dalle imprese cedenti ed è comunque fissato entro i limiti del tasso annuo di riferimento, stabilito sulla base di quanto previsto dai paragrafi da 2 a 10 dell'allegato 14.

2. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'utilizzo di un tasso superiore al tasso annuo di riferimento di cui al punto 1, l'impresa ne fornisce evidenza motivata in nota integrativa.

3. Nel caso in cui il contratto riguardi la riassicurazione di contratti *unit linked* o *index linked* o di ramo VI, ai fini della determinazione delle riserve tecniche classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al presente Regolamento, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso annuo di riferimento di cui al punto 1.

7. Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per la valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa sceglie gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.

2. L'impresa, alla chiusura dell'esercizio, verifica la prudenza delle ipotesi adottate anche mediante il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve alla chiusura dell'esercizio precedente ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio.

8. Riserva matematica

1. L'impresa valuta la congruità delle riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei contratti di riassicurazione nonché dei premi acquisiti in riassicurazione al netto dei caricamenti.

9. Riserva per spese future

1. L'impresa, sulla base di stime prudenti, valuta la congruità della riserva per spese future di cui al paragrafo 3.1, come valore attuale delle spese che l'impresa prevede di dover sostenere per la gestione dei contratti, al netto dei prevedibili ricavi destinati a finanziare le spese stesse.

2. Per la valutazione delle spese future l'impresa prevede scenari realistici e prudenziali e applica adeguate metodologie di attribuzione delle spese ai diversi contratti.

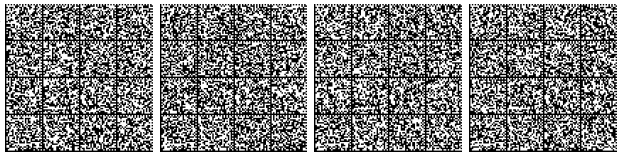

10. Verifiche di congruità

1. L'impresa, per le verifiche di cui al paragrafo 1.1, può applicare metodi statistico-attuariali ritenuti adeguati ed effettuare appropriate analisi basate sui dati storici forniti dalle imprese cedenti o sulla propria esperienza.

2. L'impresa valuta l'esigenza di accantonamenti aggiuntivi nel caso in cui il rendimento prospettico delle attività rappresentative delle riserve tecniche, valutato in un orizzonte temporale sufficientemente ampio, risulti inferiore all'impegno finanziario assunto nei contratti.

11. Riserve tecniche della riassicurazione del lavoro diretto italiano

1. Nel caso di acquisizione in riassicurazione di portafoglio del lavoro diretto italiano, qualora l'impresa cedente abbia determinato le riserve tecniche secondo le regole di cui ai paragrafi da 19 a 38 dell'allegato 14, è consentita una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo che, nel considerare gli impegni derivanti dai contratti, faccia ricorso alle medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio e non tenga conto delle future partecipazioni agli utili.

12. Riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse

1. L'impresa è tenuta a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi del paragrafo 11, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse, nel caso in cui il tasso annuo di riferimento, determinato sulla base di quanto previsto dai paragrafi da 2 a 10 dell'allegato 14, risulti inferiore all'impegno assunto nei contratti di riassicurazione in termini di tasso di interesse ed i rendimenti prospettici delle attività rappresentative delle riserve tecniche, diminuiti di un quinto, risultino inferiori al suddetto impegno.

2. L'impresa è tenuta a costituire la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse anche nel caso in cui i rendimenti prospettici degli attivi collegati alle riserve matematiche risultino inferiori all'impegno assunto nei contratti di riassicurazione.

3. I rendimenti prospettici degli attivi collegati alle riserve tecniche sono determinati dall'impresa sulla base di criteri prudenziali e con riferimento ad un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

13. Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio di tasso di interesse

1. L'impresa è tenuta a valutare l'esigenza di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi del paragrafo 11 mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, utilizzate dalla impresa cedente.

2. L'impresa è tenute a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita.

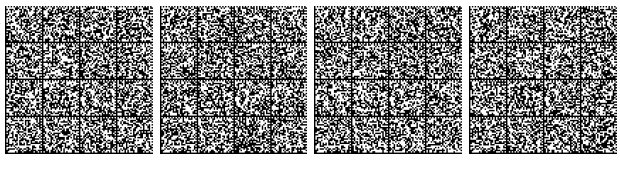

14. Relazione sulle riserve tecniche e conservazione dei dati

1. Alla relazione tecnica di cui all'articolo 23-*quater,* comma 3, del presente Regolamento è allegata un'analisi di redditività prospettica degli attivi collegati alle riserve tecniche.

Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami danni

15. Principi generali

1. L'impresa che esercita la riassicurazione nei rami danni costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di riassicurazione ed al lordo delle cessioni in retrocessione.

2. L'impresa costituisce le riserve tecniche, ivi comprese la riserva premi e la riserva sinistri, adottando metodi di valutazione prudenti e tenendo conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri.

16. Definizione di riserva premi

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione, sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati.

2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

3. La riserva per frazioni di premi di cui al punto 2, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'articolo 23-*ter*, comma 6, del presente Regolamento, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo quanto disposto dal paragrafo 23.

17. Verifiche sulla riserva premi

1. L'impresa verifica, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle eventuali rate di premio acquisite nell'esercizio dalle imprese cedenti relativamente a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che hanno interessato i contratti di riassicurazione che avevano dato luogo all'accantonamento.

2. L'impresa dispone di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1.

18. Costituzione della riserva per frazioni di premi

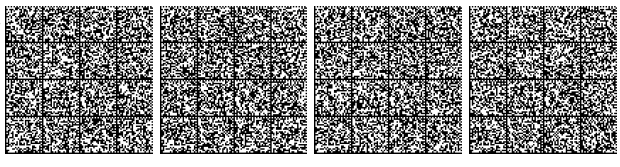

1. L'impresa determina la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, di competenza degli esercizi successivi, tenuto altresì conto delle comunicazioni effettuate dalle cedenti.

2. L'impresa valuta e costituisce la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo, sulla base dei criteri indicati al paragrafo 19.

19. Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa determina la riserva per frazioni di premi con il metodo "pro rata temporis" sulla base dei premi lordi contabilizzati acquisiti in riassicurazione dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione limitatamente ai costi direttamente imputabili.

2. In alternativa a quanto disposto al punto 1, l'impresa può determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario.

20. Costituzione della riserva per rischi in corso

1. L'impresa costituisce la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte all'onere per sinistri derivanti da contratti di riassicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui al paragrafo 23, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti di riassicurazione.

2. L'impresa valuta e costituisce la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui al paragrafo 17.

21. Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso

1. L'impresa, al fine di stimare il costo atteso di cui al paragrafo 20.1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definisce un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, tenuto conto dei contratti stipulati, la sinistralità attesa per ciascun ramo nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.

2. L'impresa, nel determinare la riserva per rischi in corso, tiene conto della proiezione della sinistralità attesa complessiva secondo i criteri di cui al paragrafo 22.

3. L'impresa, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considera gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti rappresentativi delle riserve tecniche.

22. Metodo di calcolo della riserva per rischi in corso

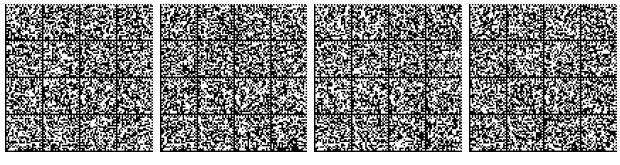

1. Il valore prospettico della sinistralità attesa è determinato dall'impresa, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tenendo anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.

2. L'impresa individua l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al punto 1, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.

23. Riserve integrative della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa che esercita la riassicurazione delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dall'allegato 15 del presente Regolamento. Le medesime disposizioni di attuazione definiscono anche i criteri di utilizzo delle riserve integrative.

Riserva sinistri

24. Definizione di riserva sinistri

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione, risultino necessarie in base ai contratti di riassicurazione per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ivi compresi i sinistri tardivamente denunciati alla cedente e non ancora pagati, nonché alle relative spese.

25. Principio generale del costo ultimo

1. L'impresa determina la riserva sinistri sulla base del costo ultimo, tenuto conto della specificità dei singoli rami, senza considerare in alcun modo il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri né operare altre forme di deduzione o sconti.

26. Verifiche sulla riserva sinistri

1. L'impresa verifica, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento degli importi dovuti sulla base dei contratti di riassicurazione in relazione ai sinistri degli esercizi precedenti.

2. L'impresa dispone di evidenze gestionali interne in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1 e conserva, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di valutazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.

27. Criteri di calcolo della riserva sinistri

1. L'impresa determina la riserva sinistri a partire dalle comunicazioni di riserva effettuate dalle imprese cedenti eventualmente integrate sulla base delle ulteriori valutazioni tecniche ed attuariali di propria pertinenza.

2. L'impresa richiede alle imprese cedenti eventuali informazioni e documentazione necessarie ad una attenta e prudente valutazione della riserva sinistri, provvedendo, se del caso, ad autonome valutazioni peritali.

28. Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo

1. Al fine di determinare il costo ultimo dei sinistri di cui al paragrafo 25, l'impresa applica alle riserve comunicate dalle imprese cedenti adeguate metodologie statistico-attuariali basate sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili, tenendo altresì conto delle forme di riassicurazione stipulate.

2. Ai fini delle valutazioni di cui al punto 1, l'impresa seleziona prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare i pagamenti in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute*.*

Riserve di perequazione

29. Definizione di riserve di perequazione

1. L'impresa che esercita l'attività riassicurativa nei rami danni costituisce riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

30. Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito

1. L'impresa autorizzata ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo, alla fine di ciascun esercizio.

2. L'impresa, alla fine di ogni esercizio, aggiunge alla riserva di perequazione dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti dal paragrafo 31.

3. La riserva di perequazione di cui al punto1 non può essere superiore al centocinquanta per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di valutazione.

4. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, l'impresa non opera l'accantonamento integrativo di cui al punto 2 e determina la riserva di perequazione di cui al punto 1 in misura pari alla eventuale eccedenza tra la riserva di perequazione dell'esercizio precedente e il saldo tecnico negativo nei limiti definiti dal paragrafo 32.

31. Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito

1. L’impresa determina l’ammontare dell’accantonamento integrativo di cui al paragrafo 30.2, applicando l’aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell’esercizio, realizzato nel ramo credito.

2. L'accantonamento di cui al punto 1 non può comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.

3. Ai fini delle valutazioni di cui ai punti 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della retrocessione. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intende il saldo del conto tecnico di ramo al netto della retrocessione.

32. Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito

1. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell’esercizio risulti negativo, l’impresa utilizza, fino a concorrenza del medesimo, la riserva di perequazione costituita nell’esercizio precedente.

33. Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare

1. L’ impresa autorizzata all'esercizio della riassicurazione nei rami danni costituisce, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l’andamento della sinistralità.

Altre riserve tecniche

34. Riserva di senescenza

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell’ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all’articolo 2, comma 3 del Codice.

2. L’impresa determina la riserva di senescenza in linea generale sulla base delle comunicazioni delle imprese cedenti procedendo alla integrazione della stessa sulla base delle proprie evidenze statistiche sull’andamento del rischio.